

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 RINALDINI MARCO

Tribunale ordinario di Reggio Emilia - G.D. : Dott.ssa Simona Boiardi - Liquidazione controllata: RINALDINI MARCO (6/2024)
Liquidatore: Avv. Stefania Iotti

	Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
			Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
1	00-00001 11/03/2024	KRUK INVESTIMENTI S.R.L. PIAZZA DELLA TRIVULZIANA 4/A 20126 MILANO PEC Creditore: sovraindebitamento.krukitalia@legalmail.it PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore: 11759870964	0,00	12.659,66	0,00	0,00	12.659,66	0,00	0,00	12.659,66
					Si propone di escludere la somma di euro 12.659,66 in quanto Kruk Investimenti s.r.l., nonostante le richieste avanzate dalla liquidatrice, non ha fornito indicazioni nè prove circa la titolarità degli asseriti crediti che assume le siano stati ceduti nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, crediti di cui peraltro non vengono indicate le ragioni giustificative.			Si esclude la somma di euro 12.659,66 in quanto Kruk Investimenti s.r.l., nonostante le richieste avanzate dalla liquidatrice, non ha fornito indicazioni nè prove circa la titolarità degli asseriti crediti che assume le siano stati ceduti nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, crediti di cui peraltro non vengono indicate le ragioni giustificative.		
2	00-00002 14/03/2024	Camera di Commercio di Modena PEC Creditore: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	0,00	378,93	0,00	378,93	0,00	0,00	378,93	0,00
					Il Liquidatore propone l'ammissione: per euro 378,93, Categoria Chirografari ;			Il Liquidatore ammette: per euro 378,93, Categoria Chirografari ;		
3	00-00003 14/03/2024	Findomestic Banca S.p.A. c/o Avv. Pignotti Marco PEC Creditore: michele.ferrari@pec.avvferraribaldessarelli.it PEC Domiciliatario: avv.marco.pignotti@pec.avvferraribaldessarelli.it Partita iva creditore:	0,00	26.615,72	0,00	26.615,72	0,00	0,00	26.615,72	0,00
					Il Liquidatore propone l'ammissione: per euro 26.615,72, Categoria Chirografari. Si precisa inoltre che la medesima domanda è stata presentata nella procedura della Sig.ra Montanari Francesca.			Il Liquidatore ammette: per euro 26.615,72, Categoria Chirografari. Si precisa inoltre che la medesima domanda è stata presentata nella procedura della Sig.ra Montanari Francesca.		
4	00-00004 18/03/2024	La Valdotaïne srl c/o Distillerie Francoli PEC Creditore: lavaldotaine@legalmail.it PEC Domiciliatario: DISTILLERIEFRANCOLI@LEGALMAIL.IT Partita iva creditore:	0,00	2.192,21	0,00	2.192,21	0,00	0,00	2.192,21	0,00
					Il Liquidatore propone l'ammissione: per euro 2.192,21, Categoria Chirografari ;			Il Liquidatore ammette: per euro 2.192,21, Categoria Chirografari ;		
5	00-00005 18/03/2024	Deutsche Bank S.p.A. PEC Creditore: collection.db@actaliscertymail.it PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	76.795,20	0,00	61.438,67	0,00	15.356,53	61.438,67	0,00	15.356,53
					Il Liquidatore propone l'ammissione: per euro 61.438,67 , Categoria Ipotecari (ipoteca iscritta in data 10/9/18 RG 20210 RP 3209) , sul diritto di usufrutto relativo all'appartamento e all'autorimessa. La somma predetta è stata chiesta sia nel passivo del Sig. Rinaldini che in quello della Sig.ra Montanari quale terza datrice di ipoteca. Si propone l'esclusione per euro 15.356,53 pari agli interessi inglobati nelle rate "a scadere".			Il Liquidatore ammette: per euro 61.438,67 , Categoria Ipotecari (ipoteca iscritta in data 10/9/18 RG 20210 RP 3209) , sul diritto di usufrutto relativo all'appartamento e all'autorimessa. La somma predetta è stata chiesta sia nel passivo del Sig. Rinaldini che in quello della Sig.ra Montanari quale terza datrice di ipoteca. Si propone l'esclusione per euro 15.356,53 pari agli interessi inglobati nelle rate "a scadere".		



Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 RINALDINI MARCO

Tribunale ordinario di Reggio Emilia - G.D. : Dott.ssa Simona Boiardi - Liquidazione controllata: RINALDINI MARCO (6/2024)
Liquidatore: Avv. Stefania Iotti

	Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
			Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
					Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (tra le tante Cass. 27/7/2023, n. 22749), infatti, l'istituto di credito mutuante ha diritto di essere ammesso al passivo per le rate scadute sino alla risoluzione del contratto o fino alla dichiarazione di fallimento (rectius, nella specie, fino alla apertura della procedura di liquidazione controllata) nonchè per l'importo del capitale residuo dopo il computo dell'ultima rata, ma non al pagamento degli interessi inglobati nelle rate a scadere, trovando applicazione alla liquidazione controllata il disposto dell'art. 154 CCII, dettato in tema di liquidazione giudiziale, per cui agli effetti del concorso i crediti pecuniari si considerano scaduti alla data di apertura della liquidazione controllata (in questo senso Trib. Busto Arsizio 28/2/2024 in www.ilcaso.it). Di conseguenza, posto che nel caso di specie la liquidazione controllata è stata aperta con sentenza del 6 marzo 2024, si propone l'ammissione delle rate scadute a quella data pari ad euro 5.276,70 e l'importo del capitale residuo pari ad euro 56.161,97.			Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (tra le tante Cass. 27/7/2023, n. 22749), infatti, l'istituto di credito mutuante ha diritto di essere ammesso al passivo per le rate scadute sino alla risoluzione del contratto o fino alla dichiarazione di fallimento (rectius, nella specie, fino alla apertura della procedura di liquidazione controllata) nonchè per l'importo del capitale residuo dopo il computo dell'ultima rata, ma non al pagamento degli interessi inglobati nelle rate a scadere, trovando applicazione alla liquidazione controllata il disposto dell'art. 154 CCII, dettato in tema di liquidazione giudiziale, per cui agli effetti del concorso i crediti pecuniari si considerano scaduti alla data di apertura della liquidazione controllata (in questo senso Trib. Busto Arsizio 28/2/2024 in www.ilcaso.it). Di conseguenza, posto che nel caso di specie la liquidazione controllata è stata aperta con sentenza del 6 marzo 2024, si propone l'ammissione delle rate scadute a quella data pari ad euro 5.276,70 e l'importo del capitale residuo pari ad euro 56.161,97.		
6	00-00006 20/03/2024 PEC Creditore: correggio@cert.provincia.re.it PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	Comune di Correggio	4.472,86	0,00	3.432,09	1.040,40	0,37	3.432,09	1.040,40	0,37
					Si propone l'ammissione per euro 3.336,73 (imposta) nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. per l'imposta ; per euro 95,36 (interessi ante procedura) nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.. Si propone inoltre l'ammissione per euro 1.040,40, Categoria Chirografari in quanto il credito per sanzioni, diritti di notifica e oneri di riscossione ha natura chirografaria e non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c.. Si propone di escludere la somma di euro 0,37 in quanto "l'arrotondamento" non si riferisce ad credito. Si propone l'ammissione degli interessi post procedura sui crediti privilegiati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2749 c.c..			Il Liquidatore ammette: per euro 3.336,73 (imposta) nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. per l'imposta ; per euro 95,36 (interessi ante procedura) nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.. per euro 1.040,40, Categoria Chirografari in quanto il credito per sanzioni, diritti di notifica e oneri di riscossione ha natura chirografaria e non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c.. Si esclude la somma di euro 0,37 in quanto "l'arrotondamento" non si riferisce ad credito. Si ammettono gli interessi post procedura sui crediti privilegiati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2749 c.c..		
7	00-00007 25/03/2024 PEC Creditore: diritto.annuale@to.legalmail.camcom.it PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	Camera di Commercio di Torino	0,00	169,79	0,00	169,79	0,00	0,00	169,79	0,00
					Il Liquidatore propone l'ammissione: per euro 169,79, Categoria Chirografari ;			Il Liquidatore ammette: per euro 169,79, Categoria Chirografari ;		
8	00-00008 25/03/2024	Organismo di Composizione della crisi	4.808,38	0,00	0,00	0,00	4.808,38	0,00	0,00	4.808,38



Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 RINALDINI MARCO

Tribunale ordinario di Reggio Emilia - G.D. : Dott.ssa Simona Boiardi - Liquidazione controllata: RINALDINI MARCO (6/2024)
Liquidatore: Avv. Stefania Iotti

	Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
			Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
		da sovraindebitamento presso Ordine Avvocati Reggio Emilia PEC Creditore: occ@ordineavvocati Reggio Emilia.it PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:			Fermo restando il preventivo intervenuto tra l'OCC e il Sig. Rinaldini e la Sig.ra Montanari pari ad euro 8.082,59 oltre iva ed anticipazioni da cui dedurre l'acconto versato, tenuto conto che, come previsto dall'art. 275, terzo comma, CCII spetta al Giudice, al termine della procedura e dopo l'approvazione del rendiconto, la liquidazione del compenso ai sensi del DM 202/2014, il quale secondo l'attuale interpretazione (Trib. Rimini 30 maggio 2024; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; Trib. Torino 7 maggio 2024; Trib. Milano 29 febbraio 2024; Trib. Palermo 10 maggio 2023) prevede un unico compenso , si ritiene che in questa sede la domanda sia inammissibile.			Con decreto motivato del 14/16 ottobre 2024 il Giudice, ritenute non fondate le osservazioni, ha dichiarato definitivo lo stato passivo in conformità al progetto predisposto dal liquidatore. Fermo restando il preventivo intervenuto tra l'OCC e il Sig. Rinaldini e la Sig.ra Montanari pari ad euro 8.082,59 oltre iva ed anticipazioni da cui dedurre l'acconto versato, tenuto conto che, come previsto dall'art. 275, terzo comma, CCII spetta al Giudice, al termine della procedura e dopo l'approvazione del rendiconto, la liquidazione del compenso ai sensi del DM 202/2014, il quale secondo l'attuale interpretazione (Trib. Rimini 30 maggio 2024; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; Trib. Torino 7 maggio 2024; Trib. Milano 29 febbraio 2024; Trib. Palermo 10 maggio 2023) prevede un unico compenso , si ritiene che in questa sede la domanda sia inammissibile.		
9	00-00009 04/04/2024	Agenzia delle Entrate - Riscossione PEC Creditore: ero.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenzia riscossione .gov.it PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	119.878,01	22.517,85	68.361,01	5.710,93	68.323,92	68.361,01	5.710,93	68.323,92
					Il Liquidatore propone l'ammissione: per euro 2.863,62 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c. ; per euro 153,44 nella categoria privilegiati generali di grado 8, per contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2754 c.c. ; per euro 15.461,81 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ex art. 2752, co.1, c.c. ; per euro 13.276,53 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c. ; per euro 2.607,63, Categoria Chirografari ; per euro 3.103,30 (di cui euro 2.064,58 per oneri di riscossione ed euro 1.038,72 a titolo di interessi degradati al chirografo), Categoria Chirografari. Delle somme predette, ad esclusione degli interessi (per euro 1.038,72), per un totale di euro 36.605,61, si propone inoltre l'ammissione nella categoria ipotecari (ipoteca iscritta in data 27 luglio 2022 RG 18589 RP 3382) sul diritto di usufrutto sia sull'appartamento che sull'autorimessa. Quanto agli oneri di riscossione che sono stati chiesti in			Con decreto motivato del 14/16 ottobre 2024 il Giudice, ritenute non fondate le osservazioni, ha dichiarato definitivo lo stato passivo in conformità al progetto predisposto dal liquidatore. Si ammette per euro 2.863,62 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c. ; per euro 153,44 nella categoria privilegiati generali di grado 8, per contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2754 c.c. ; per euro 15.461,81 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ex art. 2752, co.1, c.c. ; per euro 13.276,53 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c. ; per euro 2.607,63, Categoria Chirografari ; per euro 3.103,30 (di cui euro 2.064,58 per oneri di riscossione ed euro 1.038,72 a titolo di interessi degradati al chirografo), Categoria Chirografari. Delle somme predette, ad esclusione degli interessi (per euro 1.038,72), per un totale di euro 36.605,61, si ammette inoltre nella categoria ipotecari (ipoteca iscritta in data 27 luglio 2022 RG 18589 RP 3382) sul diritto di usufrutto sia sull'appartamento che sull'autorimessa. Quanto agli oneri di riscossione che sono stati chiesti in privilegio,		



Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 RINALDINI MARCO

Tribunale ordinario di Reggio Emilia - G.D. : Dott.ssa Simona Boiardi - Liquidazione controllata: RINALDINI MARCO (6/2024)
Liquidatore: Avv. Stefania Iotti

	Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
			Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
					privilegio, pari alla somma di euro 2.064,58, si propone l'ammissione in chirografo (ma assistiti comunque della prelazione ipotecaria) in quanto il compenso del concessionario esattore non è inerente il tributo riscosso e quindi non potrebbe essere considerato privilegiato allo stesso rango del tributo (Cass. 13 marzo 2024, n. 6760; Cass. 2 ottobre 2019, n. 24588; Cass. 5 settembre 2019, n. 22313; Cass. 25932/2015; Cass. 7868/2014). Quanto agli interessi maturati prima dell'apertura della procedura si propone di escludere il privilegio (si tratta della somma di euro 1.038,72) perchè la domanda non è accompagnata da adeguata indicazione delle modalità di calcolo degli stessi talchè da permettere il controllo del rispetto dell'art. 2749 c.c.. Si propone l'esclusione per euro 33.731,60 (somma che era stata chiesta in via ipotecaria nonchè, quanto alla somma di euro 13.821,38, anche con privilegio mobiliare) in quanto trattati di crediti prescritti. Ciò in quanto la cartella di pagamento n. R 095R09520010102816377000 - come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione - risulta notificata in data 8 novembre 2011 e successivamente alla predetta notifica sono ampiamente maturati i termini di prescrizione (sia decennale che quinquennale) relativi a tutti i crediti, sia per capitale, interessi e sanzioni. Nè risulta (e per la verità neppure il creditore istante nè ha fatto menzione) che siano stati posti in essere medio tempore atti interruttivi della prescrizione.			pari alla somma di euro 2.064,58, si ammette in chirografo (ma assistiti comunque della prelazione ipotecaria) in quanto il compenso del concessionario esattore non è inerente il tributo riscosso e quindi non potrebbe essere considerato privilegiato allo stesso rango del tributo (Cass. 13 marzo 2024, n. 6760; Cass. 2 ottobre 2019, n. 24588; Cass. 5 settembre 2019, n. 22313; Cass. 25932/2015; Cass. 7868/2014). Quanto agli interessi maturati prima dell'apertura della procedura si esclude il privilegio (si tratta della somma di euro 1.038,72) perchè la domanda non è accompagnata da adeguata indicazione delle modalità di calcolo degli stessi tale da permettere il controllo del rispetto dell'art. 2749 c.c.. Si esclude per euro 33.731,60 (somma che era stata chiesta in via ipotecaria nonchè, quanto alla somma di euro 13.821,38, anche con privilegio mobiliare) in quanto trattasi di crediti prescritti. Ciò in quanto la cartella di pagamento n. R 095R09520010102816377000 - come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione - risulta notificata in data 8 novembre 2011 e successivamente alla predetta notifica sono ampiamente maturati i termini di prescrizione (sia decennale che quinquennale) relativi a tutti i crediti, sia per capitale, interessi e sanzioni. Nè risulta (e per la verità neppure il creditore istante nè ha fatto menzione) che siano stati posti in essere medio tempore atti interruttivi della prescrizione.		
10	00-00010 04/04/2024 PEC Creditore: ero.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	Agenzia delle Entrate - Riscossione	53.684,22	2.110,09	52.138,16	3.436,41	219,74	52.138,16	3.436,41	219,74
					Il Liquidatore propone l'ammissione: per euro 10.177,30 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c. ; per euro 966,22 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c. ; per euro 24.791,19 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ex art. 2752, co.1, c.c. ; per euro 16.203,45 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c. ; per euro 3.436,41, Categoria			Con decreto motivato del 14/16 ottobre 2024 il Giudice ha dichiarato definitivo lo stato passivo in conformità al progetto predisposto dal liquidatore: Si ammette per euro 10.177,30 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c. ; per euro 966,22 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c. ; per euro 24.791,19 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ex art. 2752, co.1, c.c. ; per euro 16.203,45 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art.		

Firmato Da: IOTTI STEFANIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c90809f55a4bd01



Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 RINALDINI MARCO

Tribunale ordinario di Reggio Emilia - G.D. : Dott.ssa Simona Boiardi - Liquidazione controllata: RINALDINI MARCO (6/2024)
Liquidatore: Avv. Stefania Iotti

Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO			
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso	
				Chirografari. Si propone l'esclusione per euro 219,74 per diritti di notifica e spese tabellari relativi alle cartelle nn. R 095R09520230002124568000, R 095R09520230019028130000 e R 095R09520240003621851000 in quanto si tratta di cartelle di pagamento che non sono mai state notificate e quindi non risulta compiuta l'attività di esazione a cui tali voci si riferiscono (Cass. 15 marzo 2013, n. 6646). Quanto agli oneri di riscossione che sono stati chiesti in privilegio per la somma di euro 847,80 si propone l'ammissione in chirografo, in quanto il compenso del concessionario esattore non è inerente il tributo riscosso e quindi non può essere considerato privilegiato allo stesso rango del tributo (Cass. 13 marzo 2024, n. 6760; Cass. 2 ottobre 2019, n. 24588; Cass. 5 settembre 2019, n. 22313; Cass. 25932/2015; Cass. 7868/2014). Quanto agli interessi maturati prima dell'apertura della procedura si propone di escludere il privilegio (si tratta della somma di euro 698,96) poiché la loro determinazione non è accompagnata da adeguata indicazione delle modalità di calcolo degli stessi tale da permettere il controllo del rispetto dell'art. 2749 c.c.. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (tra le tante Cass. 21459/2017), infatti, per ottenere l'estensione della prelazione agli interessi non è sufficiente l'indicazione dell'importo complessivamente dovuto a titolo di interessi, ma occorre l'indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo al fine di consentire la verifica dell'esatta indicazione dell'importo e del rispetto dell'art. 2749 c.c.. Si propone di escludere l'ammissione di interessi post fallimentari sul credito chirografario. Si propone di escludere l'ammissione di interessi post procedura sui crediti chirografari. Quanto invece ai crediti privilegiati gli interessi si propone l'ammissione nei limiti previsti dall'art. 268, quinto comma, CCII nonché dall'art. 2749 c.c.	2752, co. 2 c.c. ; per euro 3.436,41, Categoria Chirografari. Si esclude per euro 219,74 per diritti di notifica e spese tabellari relativi alle cartelle nn. R 095R09520230002124568000, R 095R09520230019028130000 e R 095R09520240003621851000 in quanto si tratta di cartelle di pagamento che non sono mai state notificate e quindi non risulta compiuta l'attività di esazione a cui tali voci si riferiscono (Cass. 15 marzo 2013, n. 6646). Quanto agli oneri di riscossione che sono stati chiesti in privilegio per la somma di euro 847,80 si ammette in chirografo, in quanto il compenso del concessionario esattore non è inerente il tributo riscosso e quindi non può essere considerato privilegiato allo stesso rango del tributo (Cass. 13 marzo 2024, n. 6760; Cass. 2 ottobre 2019, n. 24588; Cass. 5 settembre 2019, n. 22313; Cass. 25932/2015; Cass. 7868/2014). Quanto agli interessi maturati prima dell'apertura della procedura si esclude il privilegio (si tratta della somma di euro 698,96) poiché la loro determinazione non è accompagnata da adeguata indicazione delle modalità di calcolo degli stessi tale da permettere il controllo del rispetto dell'art. 2749 c.c.. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (tra le tante Cass. 21459/2017), infatti, per ottenere l'estensione della prelazione agli interessi non è sufficiente l'indicazione dell'importo complessivamente dovuto a titolo di interessi, ma occorre l'indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo al fine di consentire la verifica dell'esatta indicazione dell'importo e del rispetto dell'art. 2749 c.c.. Si esclude l'ammissione di interessi post fallimentari sul credito chirografario. Si esclude l'ammissione di interessi post procedura sui crediti chirografari. Quanto invece ai crediti privilegiati gli interessi si ammette nei limiti previsti dall'art. 268, quinto comma, CCII nonché dall'art. 2749 c.c.					
11	00-00011 04/04/2024 PEC Creditore: ero.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	Agenzia delle Entrate - Riscossione	94.015,23	23.578,25	0,00	0,00	117.593,48	26.680,24	13.481,00	77.432,24



Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 RINALDINI MARCO

Tribunale ordinario di Reggio Emilia - G.D. : Dott.ssa Simona Boiardi - Liquidazione controllata: RINALDINI MARCO (6/2024)
Liquidatore: Avv. Stefania Iotti

Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
				prescritti. Essi infatti si riferiscono a cartelle di pagamento che - per quanto indicato della stessa Agenzia delle Entrate Riscossione - sono state notificate in data 23 novembre 2004 e quindi, successivamente alla suddetta notifica, sono ampiamente maturati e decorsi i termini di prescrizione (sia decennale che quinquennale) relativi a tutti i crediti, sia per capitale, interessi e sanzioni. Non risulta inoltre (e per la verità neppure il creditore istante nè ha fatto menzione) che siano stati posti in essere medio tempore atti interruttivi della prescrizione. I crediti devono quindi considerarsi integralmente prescritti e per questo si escludono integralmente.			35.218,49 e in chirografo euro 23.578,25 e così complessivamente euro 58.796,74; rilevato che la medesima somma di euro 58.796,74 è stata chiesta in via privilegiata ipotecaria in forza dell'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73 in data 19 febbraio 2020 (3308 RG 528 RP) sul diritto di usufrutto del Sig. Marco Rinaldini sull'immobile posto in Correggio, Via Davolio; rilevato che nel progetto di stato passivo è stata proposta l'integrale esclusione, sia in via ipotecaria, sia in via privilegiata che in via chirografaria, ritenendo i crediti prescritti per mancata allegazione di atti interruttivi dalla notifica delle cartelle avvenuta in data 23 novembre 2004; rilevato che con le proprie osservazioni ADER ha replicato eccependo l'intervenuta interruzione della prescrizione, che sarebbe stata interrotta con: - atto di pignoramento del 17 marzo 2008 e del 12 giugno 2013; - avviso di intimazione del 16 novembre 2017 e del 26 febbraio 2019, ritenuto che l'atto di pignoramento allegato non ha efficacia interruttiva in quanto dalla lettura dello stesso non è possibile comprendere a quali estratti di ruolo esso faccia riferimento né è dato comprendere quali sarebbero gli estratti di ruolo asseritamente allegati come indicato nella prima pagina dell'atto né è sufficiente a provare l'interruzione l'altra documentazione prodotta; ritenuto, invece, che possa aver avuto valenza interruttiva della prescrizione l'atto di pignoramento di giugno 2013 prodotto quale documento n. 2 delle osservazioni, il quale riporta le cartelle a cui si riferisce l'azione esecutiva. Tuttavia, tale ultimo pignoramento, risalendo al 2013, non può aver avuto efficacia interruttiva della prescrizione relativa ai crediti di cui alle cartelle n. 070R07020000046347704501 e n. 070R07020000051780419501 le quali – stando a quanto riferito dalla stessa ADER – sarebbero stata notificata il 23 novembre 2004; ritenuto che le suddette cartelle si riferiscono, infatti, a crediti INPS per crediti retributivi che, secondo quanto previsto dall'art. 3, nono e decimo comma, L 8 agosto 1995 si prescrivono in cinque anni. Di conseguenza i suddetti crediti erano già ampiamente prescritti (23/11/2009) allorquando venne notificato nel 2013 il pignoramento. Con riferimento ai crediti portati dalle altre due cartelle il liquidatore propone quanto ai crediti (Ilor) relativi alle altre due cartelle l'ammissione della somma di euro 12.698,63 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività		

Firmato Da: IOTTI STEFANIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c908d9f55a4b031



Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 RINALDINI MARCO

Tribunale ordinario di Reggio Emilia - G.D. : Dott.ssa Simona Boiardi - Liquidazione controllata: RINALDINI MARCO (6/2024)
Liquidatore: Avv. Stefania Iotti

	Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
			Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
										produttive ed imposta locale sui redditi ai sensi dell'art. 2752, comma uno, c.c.; - per euro 13.481,00 in chirografo (di cui euro 12.198,02 a titolo di interessi ivi compresi quelli degradati al chirografo e di cui euro 1.282,98 per oneri di riscossione). In particolare, quanto agli oneri di riscossione si propone l'ammissione in chirografo in quanto il compenso del concessionario esattore non è inerente il tributo riscosso e quindi non potrebbe essere considerato privilegiato allo stesso rango del tributo (Cass. 13 marzo 2024, n. 6760; Cass. 2 ottobre 2019, n. 24588; Cass. 5 settembre 2019, n. 22313; Cass. 25932/2015; Cass. 7868/2014). Quanto agli interessi maturati prima dell'apertura della procedura il liquidatore propone di escludere il privilegio perchè la domanda non è accompagnata da adeguata indicazione delle modalità di calcolo degli stessi tale da permettere il controllo del rispetto dell'art. 2749 c.c.. - delle somme predette ai due punti che precedono, ad esclusione degli interessi per euro 12.198,02, per un totale di euro 13.981,61 si propone l'ammissione nella categoria ipotecari (ipoteca iscritta in data 19 febbraio 2020 al n. 3308 RG e n. 528 RP) sul diritto di usufrutto sia dell'appartamento che dell'autorimessa".
12	00-00012 04/04/2024 PEC Creditore: ero.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	Agenzia delle Entrate - Riscossione	0,00	3.679,92	0,00	1.040,11	2.639,81	0,00	1.040,11	2.639,81
					Il Liquidatore propone l'ammissione: per euro 1.040,11, Categoria Chirografari. Si propone l'esclusione per euro 2.639,81 in quanto i crediti sono prescritti. Tali crediti sono portati dalle cartelle n. R 070R07020110010514290000, n. R 070R07020130003698871000, n. R 070R07020150003460370000, n. R 070R07020150020836919000, n. R 070R07020170003154042000 le quali, come indicato dallo stesso creditore istante, risultano notificate rispettivamente in data 10 novembre 2011, 25 febbraio 2014, 1° luglio 2015, 17 luglio 2015 e 20 marzo 2017 e di conseguenza successivamente alla notifica delle predette cartelle è ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale (circa l'applicabilità al caso di specie della prescrizione quinquennale Cass. 34890/2023), sia per capitale che per interessi, senza che medio tempore sia intervenuto alcun atto interruttivo, di cui neppure l'istante fa menzione.			Con decreto motivato del 14/16 ottobre 2024 il Giudice, ritenute non fondate le osservazioni, ha dichiarato definitivo lo stato passivo in conformità al progetto predisposto dal liquidatore. Si ammette per euro 1.040,11, Categoria Chirografari. Si esclude per euro 2.639,81 in quanto i crediti sono prescritti. Tali crediti sono portati dalle cartelle n. R 070R07020110010514290000, n. R 070R07020130003698871000, n. R 070R07020150003460370000, n. R 070R07020150020836919000, n. R 070R07020170003154042000 le quali, come indicato dallo stesso creditore istante, risultano notificate rispettivamente in data 10 novembre 2011, 25 febbraio 2014, 1° luglio 2015, 17 luglio 2015 e 20 marzo 2017 e di conseguenza successivamente alla notifica delle predette cartelle è ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale (circa l'applicabilità al caso di specie della prescrizione quinquennale Cass. 34890/2023), sia per capitale che per interessi, senza che medio tempore sia intervenuto alcun atto interruttivo, di cui neppure l'istante fa menzione.		
13	00-00013 12/04/2024 PEC Creditore: fallimenti@pec.soris.torino.it	Soris S.p.A.	6.129,76	8.707,58	6.129,76	8.707,58	0,00	6.129,76	8.707,58	0,00

Firmato Da: IOTTI STEFANIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c908d9f55a4b031



Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 RINALDINI MARCO

Tribunale ordinario di Reggio Emilia - G.D. : Dott.ssa Simona Boiardi - Liquidazione controllata: RINALDINI MARCO (6/2024)
Liquidatore: Avv. Stefania Iotti

	Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
			Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
	PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:				per euro 6.129,76 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. ; per euro 8.707,58, Categoria Chirografari. Si propone l'ammissione degli interessi sui crediti privilegiati nei limiti previsti dall'art. 268, quinto comma, CCII nonché dall'art. 2749 c.c. proponendo che non venga riconosciuto alcun interesse post procedura sui crediti ammessi al chirografo.			Il Liquidatore ammette: per euro 6.129,76 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. ; per euro 8.707,58, Categoria Chirografari. Si propone l'ammissione degli interessi sui crediti privilegiati nei limiti previsti dall'art. 268, quinto comma, CCII nonché dall'art. 2749 c.c. proponendo che non venga riconosciuto alcun interesse post procedura sui crediti ammessi al chirografo.		
14	00-00014 22/04/2024 PEC Creditore: ero.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	Agenzia delle Entrate - Riscossione	7.063,60	470,70	6.715,20	348,40	470,70	6.715,20	348,40	470,70
					Il Liquidatore propone l'ammissione: per euro 6.715,20 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c. e per euro 348,40 , a titolo di interessi maturati prima della apertura della procedura, in chirografo anziché con il privilegio richiesto in quanto la domanda non è accompagnata da adeguata indicazione delle modalità di calcolo degli stessi tale da permettere il controllo del rispetto dell'art. 2749 c.c.. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (tra le tante Cass. 21459/2017), infatti, per ottenere l'estensione della prelazione agli interessi non è sufficiente l'indicazione dell'importo complessivamente dovuto a titolo di interessi, ma occorre l'indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo al fine di consentire la verifica dell'esatta indicazione dell'importo e del rispetto dell'art. 2749 c.c.. Si propone di escludere l'ammissione di interessi post fallimentari sul credito chirografario. Si propone di escludere l'ammissione di interessi post procedura sui crediti chirografari. Si propone di ammettere gli interessi sui crediti privilegiati nei limiti previsti dall'art. 268, quinto comma, CCII nonché dall'art. 2749 c.c. Si propone l'esclusione della somma di euro 470,70 per diritti di notifica e spese tabellari in quanto relativi ad una cartella di pagamento che non è mai stata notificata e quindi non risulta compiuta l'attività di esazione a cui tali voci i riferiscono (Cass. 15 marzo 2013, n. 6646).			Il Liquidatore ammette: per euro 6.715,20 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c. e per euro 348,40 , a titolo di interessi maturati prima della apertura della procedura, in chirografo anziché con il privilegio richiesto in quanto la domanda non è accompagnata da adeguata indicazione delle modalità di calcolo degli stessi tale da permettere il controllo del rispetto dell'art. 2749 c.c.. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (tra le tante Cass. 21459/2017), infatti, per ottenere l'estensione della prelazione agli interessi non è sufficiente l'indicazione dell'importo complessivamente dovuto a titolo di interessi, ma occorre l'indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo al fine di consentire la verifica dell'esatta indicazione dell'importo e del rispetto dell'art. 2749 c.c.. Si propone di escludere l'ammissione di interessi post fallimentari sul credito chirografario. Si propone di escludere l'ammissione di interessi post procedura sui crediti chirografari. Si propone di ammettere gli interessi sui crediti privilegiati nei limiti previsti dall'art. 268, quinto comma, CCII nonché dall'art. 2749 c.c. Si propone l'esclusione della somma di euro 470,70 per diritti di notifica e spese tabellari in quanto relativi ad una cartella di pagamento che non è mai stata notificata e quindi non risulta compiuta l'attività di esazione a cui tali voci i riferiscono (Cass. 15 marzo 2013, n. 6646).		
15	00-00015 02/05/2024 PEC Creditore: dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	Agenzia delle Entrate - direzionale provinciale Reggio Emilia	18.293,26	0,00	12.786,92	1.069,66	4.436,66	17.781,51	429,98	81,77
					Il Liquidatore propone l'ammissione: per euro 12.473,92 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche,			Con decreto motivato del 14/16 ottobre 2024 il Giudice, lette le osservazioni e la istanza di rimessione del liquidatore, ha così provveduto: "rilevato che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio		

Firmato Da: IOTTI STEFANIA Emesso Da: NAMIPIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c0809055a1b031



Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 RINALDINI MARCO

Tribunale ordinario di Reggio Emilia - G.D. : Dott.ssa Simona Boiardi - Liquidazione controllata: RINALDINI MARCO (6/2024)
Liquidatore: Avv. Stefania Iotti

Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
				imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ex art. 2752, co.1, c.c. ; per euro 313,00 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c. ; per euro 1.069,66, a titolo di interessi maturati prima dell'apertura della procedura, nella categoria chirografari anziché con il privilegio richiesto poiché la domanda non è accompagnata da adeguata indicazione delle modalità di calcolo degli stessi tale da permettere il controllo del rispetto dell'art. 2749 c.c.. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (tra le tante Cass. 21459/2017), infatti, per ottenere l'estensione della prelazione agli interessi non è sufficiente l'indicazione dell'importo complessivamente dovuto a titolo di interessi, ma occorre l'indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo al fine di consentire la verifica dell'esatta indicazione dell'importo e del rispetto dell'art. 2749 c.c.. Si propone di escludere l'ammissione di interessi post fallimentari sul credito chirografario. Si propone di escludere l'ammissione di interessi post procedura sui crediti chirografari. Si propone l'ammissione degli interessi sui crediti privilegiati nei limiti previsti dall'art. 268, quinto comma, CCII nonché dall'art. 2749 c.c.. Si propone l'esclusione della somma di euro 4.436,68 relativamente alle sanzioni in quanto nel caso di specie, ove la comunicazione di irregolarità risulta inviata dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata e quindi dopo che il sig. Rinaldini non avrebbe potuto procedere al pagamento, non può applicarsi la sanzione del 30% posto che la stessa trova applicazione una volta che non si sia provveduto al pagamento decorsi 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità.			Emilia ha chiesto di essere ammessa al passivo per le seguenti somme: - in privilegio ex artt. 2749, 2752, 2776 e 2778 n.18 c.c. euro 17.859,50; - in privilegio ex artt. 2749, 2752, 2776 e 2778 n.19 c.c. euro 433.76; per un totale pari ad euro 18.293,26; rilevato che nel progetto di stato passivo è stata proposta l'esclusione della somma di euro 4.436,68 relativa alle sanzioni in quanto la comunicazione di irregolarità è stata inviata dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata e il degrado al chirografo degli interessi maturati ante procedura pari alla somma di euro 1.069,66. ADE ha replicato (v. doc. n. 13) in ordine alla sanzione rilevando che la stessa, a norma dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 è applicabile dalla data di scadenza dell'obbligo contributivo che nella fattispecie, trattandosi di somme relative agli anni d'imposta 2021 e 2022, era già scaduto prima dell'invio delle comunicazioni di irregolarità. Si ritiene che le predette osservazioni siano accoglibili. Quanto agli interessi che, nella domanda di insinuazione sono stati chiesti integralmente in privilegio sino al 7 maggio 2024 (ossia al termine di scadenza per le domande tempestive di insinuazione al passivo), ADE, visto che nel progetto di stato passivo è stato passivo l'integrale declassamento al chirografo li ha ricalcolati sino al 5 marzo 2024 (ossia sino alla data di apertura della procedura di liquidazione controllata), suddividendoli tra quelli in privilegio (ossia quelli degli ultimi due anni) e quelli in chirografo: Viste le osservazioni e il ricalcolo proposto da ADE si ritiene di poter accogliere le osservazioni di ADE, nei termini che seguono: "si dispone l'ammissione della somma di euro 17.359,89 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ex art. 2752, co.1, c.c. ; per euro 421,62 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c.; per euro 429,98, a titolo di interessi maturati prima dell'apertura della procedura ed anteriori al biennio di cui all'art. 2749 c.c.. Si dispone l'esclusione della somma di euro 81,77 relativa ad interessi successivi all'apertura della procedura. Si propone di escludere l'ammissione di interessi post fallimentari sul credito chirografario. Si propone di escludere l'ammissione di interessi post procedura sui crediti chirografari. Si propone l'ammissione degli interessi sui crediti privilegiati nei limiti previsti dall'art. 268, quinto comma, CCII nonché dall'art. 2749 c.c."		

Firmato Da: IOTTI STEFANIA Emesso Da: NAMIRIAL CA EIRMA QUALIFICATA Seta# 4c90809f55a4b031



Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 RINALDINI MARCO

Tribunale ordinario di Reggio Emilia - G.D. : Dott.ssa Simona Boiardi - Liquidazione controllata: RINALDINI MARCO (6/2024)
Liquidatore: Avv. Stefania Iotti

	Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO			
			Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso	
			RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO			
			Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso	
Tot. cron: 15			Totale somme	385.140,52	103.080,70	211.001,81	50.710,14	226.509,27	242.676,64	63.551,46	181.993,12

Firmato Da: IOTTI STEFANIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c908d9f55a4b031

